







PERIODO 2007 - 2013

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA BASILICATA 2007/2013 REGOLAMENTO CE Nº 1698/05

BANDO PUBBLICO

MISURA 214

"Pagamenti agroambientali"
AZIONE 2 – INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

INDICE

ART. 1 PREMESSA	2
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	2
ART. 3 OBIETTIVI DELLA MISURA/AZIONE E DEL BANDO	4
ART. 4 DESCRIZIONE TECNICA DELL'AZIONE	4
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	5
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
ART. 7 LOCALIZZAZIONE	<u>6</u>
ART. 8 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	7
ART. 9 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO	7
ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ART. 11 MODIFICA DELLA DOMANDA	
ART. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	<u>9</u>
ART. 13 CRITERI DI SELEZIONE	9
ART. 14 ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE DOMANDE	10
ART. 15 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE	11
ART. 16 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI	<u>11</u>
ART. 17 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA	11
ART. 18 CONTROLLI E PAGAMENTI	12
ART. 19 DOMANDA DI REVOCA	12
ART. 20 COMUNICAZIONI	13
ART. 21 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI	1 <u>5</u>
ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	16
ART. 23 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	16
ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIAI	17
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI	17

<u>ART. 1</u>

PREMESSA

Il presente Bando si riferisce alla Misura n. 214 " *Pagamenti Agroambientali*" Azione 2 – Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica - del PSR Basilicata 2007-2013.

La misura 214 "Pagamenti Agroambientali" è finalizzata alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, incentivandone un uso sostenibile per orientare le scelte degli agricoltori verso il raggiungimento di un livello diffuso di maggiore "salubrità" ed eco-compatibilità dei processi produttivi agricoli nei riguardi delle risorse naturali (suolo, aria, acqua,) della biodiversità e della salute umana.

Inoltre è finalizzata all'affermazione di linee di produzione di derrate alimentari - consistenti in prodotti agricoli destinati al consumo fresco, come pure di materie prime per l'industria di trasformazione regionale - ottenute secondo tecniche rispettose dell'ambiente (dall'agricoltura integrata ai metodi biologici) riconoscibili e, come tali, capaci di imprimere un' importante caratteristica intrinseca ai prodotti agroalimentari regionali di qualità, in grado di migliorarne la competitività sui mercati, in sintonia con la strategia regionale complessiva di sviluppo che la regione intende perseguire nelle aree rurali.

La misura raccoglie, in unico quadro programmatico, le azioni di sostegno dei metodi di produzione agricola compatibili con la protezione e valorizzazione dell'ambiente nonché di salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità (risorse genetiche vegetali ed animali) presenti sul territorio regionale.

L'Azione 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" costituisce il massimo livello di sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, congiuntamente alla precedente azione di produzione integrata, e rappresenta una valida risposta ai fabbisogni di intervento individuati dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata.

Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in relazione ai diversi vantaggi ambientali attesi. Pertanto, con la sua attivazione, la Regione intende consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un' agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale.

Art. 2 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Reg. (CE) n. 1975/2006:
- Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE del 19 gennaio 2009, recante modifica della decisione 2006/144/CE sugli Orientamenti Strategici Comunitari;
- Piano Strategico Nazionale. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Direzione Generale dello Sviluppo Rurale POSR II;
- Decisione della Commissione Europea n. C (2010) 1156 del 26 febbraio 2010 con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)736 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del PSR;
- DGR n. 532 del 18 marzo 2010 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 1156 del 26.02.2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013;
- DGR n. 266/2011 di presa d'atto delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2007/2013 approvate in consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 01.12.2010;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", predisposto dal MIPAAF (ultima versione disponibile sul sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 www.basilicatapsr.it);
- Decreto Condizionalità del MIPAAF n. 30125 del 22/12/2009 recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e de lle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- D. M. MIPAAF n. 3417 del 25/09/2008, recante strategie Nazionale 2009/2013 e disciplina ambientale;
- Decreti Legislativi n. 165/1999 e n. 188/2000 ed il D.M. del 12 maggio 2010 in forza dei quali l'AGEA è riconosciuta Organismo Pagatore per la Basilicata;
- D.G.R. n. 1732 del 22 ottobre 2010 di approvazione della Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Convenzione tra l'AGEA, la Regione Basilicata e l'ARBEA per la gestione delle domande di pagamento nell'ambito del PSR 2007/2013, stipulata il 1 dicembre 2010:
- DGR n. 1480/2009 relativa alle procedure attuative delle Misure di investimento e delle Misure connesse alla superficie del PSR Basilicata 2007-2013 e ss.mm.e ii.;
- D.G.R. n. 225/2010 di approvazione dei Manuali di Istruttoria delle domande di aiuto per le Misure di Investimento e per le Misure connesse alla Superficie;.

- D.G.R. n. 912/2010 "Individuazione delle violazioni delle riduzioni ed esclusioni" previste a norma dell'art.
 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e del D.M. n. 30125 del 2009 Misure a superficie 211 214 Az. 1 e
- Circolare A.G.E.A. n. 17 del 6 aprile 2011 "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2011".

Art. 3 Obiettivi della Misura/Azione del Bando

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
- Tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche;
- Aumento della produzione delle biomasse e di pratiche/attività per la riduzione dell'effetto gas serra;
- Riduzione ulteriore dell'impatto ambientale/miglioramento della capacità di fornire esternalità positive.

Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

- Miglioramento della qualità dell'acqua e tutela del suolo, finalizzati prioritariamente alla riduzione e al contenimento dei rischi di desertificazione;
- Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

L'obiettivo del bando è quello di consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale. Il sostegno è finalizzato sia alla conversione che al mantenimento dei metodi di produzione biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate.

Art. 4 Descrizione tecnica dell'Azione

La misura 214 - Azione 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" prevede un aiuto ai beneficiari, sotto forma di premi annuali per ettaro di superficie coltivata (SAU), che adottano sull'intera SAU aziendale metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg. CE n° 834/07 e succes sive modificazioni.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. CE n° 83 4/07 e successive modificazioni:

- "Irrigazione", secondo le modalità prescritte dalla scheda di Misura per l'Azione 1 "Sostegno dell'agricoltura integrata" del PSR 2007 - 2013: limitazione dei volumi di adacquamento con limitazione per alcune specie ai soli interventi di soccorso.
- "Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci", controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla scheda di Misura per l'Azione 1 "Sostegno dell'agricoltura integrata" del PSR 2007 - 2013: obbligo di certificazione funzionale degli atomizzatori e delle barre irroratrici almeno ogni due anni, presso centri autorizzati.
- "Gestione del suolo", secondo le modalità disposte dalla scheda di Misura per l'Azione 1 "Sostegno dell'agricoltura integrata" del PSR 2007 - 2013: lavorazioni in condizioni di tempera ed uso adeguato delle macchine per preservare la struttura del terreno; esclusione di successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno.

Nel caso di aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata (DPI), le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi al rispetto delle norme tecniche introdotte e modificate.

Le aziende che partecipano alla presente azione sono soggette al rispetto dei vincoli di condizionalità.

Il Bando prevede la presentazione contestuale della domanda di aiuto e pagamento per l'annualità di riferimento. Il valore del premio sarà determinato in funzione della dimensione aziendale, ossia dalle superfici delle colture praticate per il relativo importo per ettaro.

Il periodo di adesione è di 5 anni consecutivi, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti imprenditori agricoli singoli o associati (ai sensi del codice civile) che conducono terreni agricoli collocati sul territorio regionale e che dimostrano legittimo possesso e libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno (proprietà, affitto, cessione in uso, ecc.); nel caso di uso di terreni demaniali è fatto obbligo la dimostrazione della disponibilità esclusiva per tutta la durata dell'impegno. Le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone o di capitali dovranno essere costituite o adeguate in conformità al D.Lgs 99/2004, D.Lgs 101/2005 e ss.mm.e.ii.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per l'adesione alla presente Misura - Azione 2, occorrono i seguenti requisiti di ammissibilità:

- i beneficiari devono possedere l'iscrizione al Registro delle Imprese agricole presso la CCIAA e devono essere titolari di partita IVA;
- 2. i beneficiari devono dimostrare il legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno (proprietà, affitto, cessione in uso, ecc.). Per i terreni non di proprietà è necessario presentare un contratto bilaterale, registrato alla data di presentazione della domanda, avente una durata residua pari ad almeno 5 anni. Nel caso di uso di terreni demaniali è fatto obbligo la disponibilità esclusiva dei terreni per tutta la durata dell'impegno (Concessione). Le superfici sopra

menzionate devono essere regolarmente registrate al momento della presentazione della domanda nel fascicolo aziendale, ai sensi del D.P.R. 503/99. Per le superfici condotte ad altro titolo, con durata residua inferiore a 5 anni, il beneficiario non percepirà il contributo ma avrà comunque l'obbligo di assoggettarle alla Misura;

- 3. per l'agricoltura biologica vengono ammesse a beneficiare dei premi le sole colture coltivate con metodi di agricoltura biologica, così come riportato nella descrizione dell'azione della scheda di Misura. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati su tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree. Tale impegno si ritiene soddisfatto in presenza del rilascio della certificazione biologica, ai sensi delle vigenti normative e disposizioni comunitari e nazionali;
- 4. La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad 1 ettaro eccettuato per le colture ortive per le quali il limite minimo è di ½ ettaro;
- 5. I richiedenti di aziende già convertite e certificate (mantenimento) devono risultare, alla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento, iscritti nell'elenco regionale delle aziende biologiche. I richiedenti che per la prima volta (introduzione) aderiscono all'azione 2, metodo di agricoltura biologica, devono aver presentato alla data di inoltro della domanda di aiuto/pagamento, il "certificato di idoneità" rilasciato dall'Organismo di Controllo prescelto tra quelli autorizzati dal M.I.P.A A.F.:
- 6. Per gli operatori iscritti nell'Elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. nº 1804/99 e successive modificazioni, è necessario rispettare un carico massimo di bestiame per ettaro di superficie foraggiera pari a 2 UBA e possedere una superficie foraggiera, ad esclusione dei pascoli e prati pascoli di montagna, pari ad un minimo 5 ettari;
- 7. I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della Misura 214;
- 8. Ai sensi dell'art.24 p.2 lett.e) del Reg.CE n.65/2011 e ss.mm.ii., i beneficiari devono essere soggetti affidabili, ovvero, relativamente ad operazioni cofinanziate realizzate a partire dal 2000, non deve essere stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

L'aiuto non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Art. 7 Localizzazione

La presente Misura 214 - azione 2 può essere adottata su tutto il territorio regionale, con priorità per le aree ad agricoltura intensiva maggiormente esposta ai rischi di desertificazione (macro-aree B) ed erosione (D1);

per le zone sensibili ai fattori di degrado della qualità delle acque (ZVN ai sensi della direttiva 91/676/CE), nonché nelle aree Natura 2000 per la tutela degli habitat naturali.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più Regioni, con corpi fondiari contigui l'imprenditore deve presentare solo la domanda di aiuto relativa ai terreni ricadenti nella Regione Basilicata, riportando, altresì, la superficie aziendale ricadente nella Regione limitrofa con l'impegno di assoggettare la stessa al sistema di agricoltura biologica.

Art. 8 Disponibilità finanziaria

La Misura 214 – azione 2 prevede una dotazione finanziaria complessiva di 15.000.000,00 di Euro.

Per l'annualità 2011 la dotazione finanziaria è di 3.000.000,00 di Euro. Eventuali risorse finanziarie aggiuntive saranno attribuite alla disponibilità finanziaria delle operazioni di cui al presente Bando mediante successivo atto.

I pagamenti agro-ambientali relativi all'azione 2 ("Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica) sono cumulabili con la Misura 132 ("Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare") e con la Misura 114 "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale".

Art. 9 Forma ed intensità del sostegno

Il premio annuale per ettaro di superficie coltivata (SAU) sarà erogato al Beneficiario, <u>in un'unica</u> soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

L'ammontare del premio per ettaro è fissato secondo quanto previsto dalla tabella "allegato B" del PSR 2007/2013 della Regione Basilicata :

	Introduzione	Mantenimento
Colture	(I e II anno)	(III – IV e V anno)
	importo (euro/ha)	importo (euro/ha)
Vite	500,00	450,00
Olivo	550,00	490,00
Fruttiferi - Agrumi	510,00	460,00
Cereali	180,00	160,00
Foraggi*	100,00	80,00
Ortive pieno campo	380,00	340,00

*Il sostegno previsto dalla misura si limita alle sole colture foraggere dedicate alla zootecnia biologica (Reg. (CE) n. 1804/99) e ss. mm. e ii. di cui al precedente punto 4 art. 6 .

Non è previsto alcun aiuto specifico finalizzato al sostegno degli allevamenti zootecnici con tecniche biologiche.

Art. 10 Modalità e termini di presentazione delle domande

I beneficiari che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con AGEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La compilazione e la presentazione delle domande, deve essere effettuata, per il tramite dei CAA, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore e disponibile sul portale SIAN, all'indirizzo www.sian.it.

Sarà, quindi, necessario predisporre la domanda secondo le modalità del portale, stamparla, firmarla e presentare la documentazione cartacea, compresi gli allegati di cui all'art.12 del bando, presso ARBEA – Via della Chimica 103, 85100 - Potenza.

La trasmissione cartacea dovrà essere assicurata entro e non oltre 15 giorni dalla data di chiusura del bando, esclusivamente mediante raccomandata A/R (fa fede il timbro postale).

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento (domanda contestuale), presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011. La medesima domanda vincola il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti. Per l'annualità 2011, il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio (rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2011.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 16 maggio 2011, della domanda di premio, ai sensi dell'art. 23, par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009. In particolare, è consentito un ritardo di 25 giorni solari. Pertanto, sono ricevibili le domande di premio, rilasciate dal portale SIAN, fino al 10 giugno 2011. La presentazione tardiva della domanda di premio comporta una riduzione dell'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale avrebbe avuto diritto il beneficiario se avesse presentato la domanda entro il 16 maggio 2011.

Art. 11 Modifica della domanda

Sono possibili modifiche¹ della domanda di aiuto/pagamento iniziale, entro il <u>31 maggio 2011</u>. In particolare, le modifiche apportabili riguardano:

- l'aggiunta di singole particelle catastali;
- le modifiche di singole particelle catastali rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

¹ Circolare AGEA n. 17 del 06/04/2011.

- le modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale:
- le modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presentati, è necessario procedere anche alla modifica degli stessi.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 23 paragrafo 2, del Reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2011 e sino al 10 giugno 2011 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di modifica pervenute oltre il 10 giugno 2011, sono irricevibili.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di adesione o di aggiornamento annuale, si verifichino delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda, il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente, per il tramite del CAA, all'Organismo Pagatore, entro trenta giorni dal suo verificarsi. La liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. La comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del beneficiario l'eventuale ricalcolo del premio comunque non superiore all'importo iniziale ammesso. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 12 Documentazione richiesta

Gli interessati per accedere all'aiuto dovranno integrare il fascicolo aziendale con la presentazione della seguente documentazione:

- 1. Planimetria catastale con l'esatta ubicazione delle colture praticate e le relative superfici, sottoscritta dal Beneficiario;
- 2. Deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda, e autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli aiuti concessi;
- 3. Certificato di idoneità rilasciato dall'Organismo di Controllo;
- 4. Copia del Documento di identità in corso di validità.

Art. 13 Criteri di selezione

I criteri di selezione del PSR relativamente alla misura di cui al presente bando, approvati in occasione del primo Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., con i relativi punteggi, sono i seguenti:

	Criteri di selezione	Punteggio
1	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, interamente ricadenti in area B e ZVN ;	50
2	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, interamente ricadenti in area B ;	45
3	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, maggiore del 50% ricadenti in area B e/o ZVN e la rimanente superficie in area D1;	40
4	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, fino al 50% ricadenti in area B e/o ZVN e la rimanente superficie in area D1;	35
5	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, interamente ricadenti in area D1;	30
6	Aziende con superfici ,oggetto di aiuto, in condizioni diverse dai punti 1-2-3 – 4 e 5 ma con superfici ricadente in area D2 fino al 25%;	20
7	Aziende con superfici ,oggetto di aiuto, in condizioni diverse dai punti 1-2-3 – 4- 5 ma con superfici ricadente in area D2 maggiore del 25% ;	10
8	Combinazione con misure finalizzate a migliorare le performance ambientali delle aziende e la qualità ecocompatibile (Mis.221, Mis. 223, Mis. 227);*	30
9	Localizzazione in zone Natura 2000 ed in altre aree di rilevanza naturalistica;	10

^{*} Punti 30 se le Misure combinate sono 3; Punti 20 se le Misure combinate sono 2; Punti 10 se la Misura combinata è 1.

Il punteggio massimo attribuibile è 90.

A parità di punteggio definitivo viene data precedenza rispettivamente:

- ai soci di OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 (OCM Ortofrutta)
- al richiedente anagraficamente più giovane (per gli imprenditori associati, di cui all'art. 5, l'età anagrafica è attribuita in base all'età media dei soci amministratori).

Art. 14 Istruttoria e selezione delle domande

Per ogni singola domanda le fasi di istruttoria, valutazione e selezione saranno a cura di ARBEA.

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il relativo verbale e verranno creati gli elenchi relativi alle:

- 1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
- 2. domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
- 3. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

Art. 15 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal Bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;

Art. 16 Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale, che sarà approvata dalla Giunta Regionale su proposta del Responsabile di Misura e regolarmente pubblicata.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

Il Responsabile di Misura comunica gli esiti dell'istruttoria ai singoli richiedenti (ammessi e non ammessi), che potranno eventualmente ricorrere entro 15 giorni dalla data di notifica. In assenza di ricorsi le graduatorie assumeranno carattere definitivo. In presenza di ricorsi, invece, l'ARBEA procederà al riesame delle domande interessate entro 15 giorni dalla loro ricezione, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria definitiva. Sulla base della graduatoria definitiva, il Responsabile di Misura provvederà, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, a notificare ai singoli beneficiari il provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 17 Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi all'aiuto devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo, e inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a rispettare, per tutto il periodo d'impegno, gli obblighi previsti dal PSR Basilicata 2007-2013 per l'azione 2) della Misura 214;
- a rispettare, sull'intera azienda, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli
 4, 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 ex Reg. (CE) 1782/03- (Condizionalità) e delle relative norme di attuazione nazionali e regionali, nonché, i requisiti minimi di cui al Reg. (CE) 1698/2005 e al Reg. (CE) 1974/2006 relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari come

specificato alle pagg. 301-302-303 del PSR versione 5 pubblicato sul supplemento ordinario n.1 al BUR n.7 del 16 marzo 2011;

- ad assoggettare, a proprie spese, per tutto il periodo di impegno, l'intera superficie aziendale (SAU)
 al sistema di controllo degli impegni dell'agricoltura biologica presso organismi di controllo riconosciuti;
- a rispettare e ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata predisposti dalla Regione Basilicata;
- a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti. Nel caso in cui il beneficiario non presenti una domanda annuale di pagamento, senza comunicare il recesso dall'aiuto, non verrà erogata, per quella annualità il relativo premio pur considerando vincolanti gli impegni assunti con la domanda dell'anno precedente. Il beneficiario, pertanto, potrà presentare la domanda annuale di pagamento per l'anno successivo.
- a costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ad avere un conto corrente bancario/postale dedicato alle Misure PSR 2007-2013 da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'OP e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione;
- a mantenere le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto per tutta la durata di concessione del premio, pena la decurtazione parziale o totale del premio, con l'aggiunta di sanzioni, ove previste.

Art. 18 Controlli e pagamenti

I controlli a cura dell'Organismo Pagatore sulle domande, dovranno garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti minimi e del corretto utilizzo dei criteri di selezione. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 19 Domanda di revoca

La domanda di aiuto, o una parte di essa, può essere revocata per iscritto, ed in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.25 del Reg.CE n.1122/2009.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con specifico riferimento alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Il Beneficiario può presentare domanda di revoca parziale, solo in relazione alle seguenti variazioni:

- cancellazione delle singole parcelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per le singole parcelle.

Qualora la domanda di revoca non contenga l'indicazione della domanda iniziale ovvero all'ultima modifica presentata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

La presentazione della domanda di revoca segue le modalità di trasmissione previste dalle procedure AGEA.

Art. 20 Comunicazioni

Sono previste due tipologie di comunicazioni :

- 1. Comunicazione inerente il recesso dagli impegni assunti;
- 2. Comunicazione ai sensi dell'art. 44 Reg (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii., relativa alla cessione dell'azienda;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, ss.mm.ii relativa a casi di forza maggiore.
- 1) Nel caso di cessione dell' azienda, l'art. 44 Reg (CE) 1974/2006 ss.mm.ii, prevede che, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario possa cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto che può subentrare nell'impegno per il restante periodo. In particolare, per <<cessione di un'azienda>> si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

Un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al *cedente* (l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore) in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi, il cessionario informa l'Organismo Pagatore dell'avvenuta cessione (con *Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE n. 1974/2006* ss.mm.ii) e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi all'Organismo pagatore;
- sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

Dopo che il cessionario ha notificato all'Organismo pagatore la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

d) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;

- e) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- f) l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata <u>dopo l'esecuzione</u> delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purchè siano rispettate le condizioni di cui al Reg.CE n.1122/2009 art.82 p.5 . In tal caso si applica il paragrafo 4 lettera b) del medesimo art. e regolamento.

L'Organismo Pagatore può anche decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso, però:

- nessun aiuto è versato al cessionario
- si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui alle lettere da a) a f).
- 2) Nei casi di forza maggiore, per la presentazione della *Comunicazione* ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., e per la documentazione probante, al fine di consentire il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, si indicano i seguenti casi di forza maggiore potenzialmente ricorrenti e la relativa documentazione probante:
 - a. il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
 - c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
 - d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da:
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche;
 - e. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine²:

² questo caso di forza maggiore rimane nelle misure a superficie solo se concorre al mantenimento delle condizioni di accesso all'aiuto.

- f. **epizoozia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da** certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia; (vedi nota precedente).
- g. **fitopatie** che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale, **comprovate da** *ordine di* estirpazione da parte dell'autorità competente. (vedi nota precedente).

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni** lavorativi, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore lettera a) Decesso del beneficiario, e lettera b) Incapacità professionale di lunga durata, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'assetto proprietario, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel presente Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 21 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 Reg. CE n. 1122/2009, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni** ed **esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, (Reg. CE 65/2011: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di ammissibilità,impegni ed obblighi connessi; art. 21 per il rispetto della condizionalità; art.22 ordine di applicazione delle riduzioni), secondo quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario .

L'Organismo Pagatore, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca**, **recupero**, **sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg (CE) 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'OP e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede).

Compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12,00 euro, al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione.

Ugualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12,00 euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. Mipaf n. 30125 del 22/12/2009 recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg.
 CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- Reg. (CE) n. 1975/2006 e ss.mm.ii. e il Reg. n.65/2011 che stabiliscono le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale";
- Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori", e che modifica i Regolamenti CE n.1290/2005, CE n.247/2006, CE n.378/2007 e abroga il Reg.CE n. 1782/2003.
- D.G.R. n. 912/2010 Individuazione delle violazioni delle riduzioni ed esclusioni previste a norma dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e del D.M. n. 30125 del 2009 – Misure a superficie – 211 – 214 – Az. 1 e 2.

Art. 22 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Organismo Pagatore .

Art. 23 Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2007-2013

(<u>www.basilicatapsr.it</u>) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (<u>www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi_2007_2013/BandiPSR</u>).

Art. 24 Clausola Compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione delle domande di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni D.M. Mipaf del 20 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio e s.m.i.. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed i particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006 all.VI, e ss.mm.ii.)

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;

 l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.


Art. 26 Allegati

Gli allegati di cui al presente Bando sono:

- 1. Allegato 1: Carta delle aree rurali del PSR 2007/2013;
- 2. Allegato 2: Carta delle aree agricole riconosciute vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

ALLEGATO 1

Carta delle aree rurali del PSR 2007/2013



Carta delle aree agricole riconosciute vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola

